

# **Regolamento interno del Consiglio dei Politecnici federali (Regolamento interno del Consiglio dei PF)**

**414.110.2**

del 25 gennaio 2001 (Stato 17 dicembre 2002)

---

*Il Consiglio dei PF,*

visto l'articolo 25 capoverso 1 lettera i della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>1</sup> sui politecnici federali,

*ordina:*

## **Sezione 1: Sedute**

### **Art. 1** Pianificazione delle sedute

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF si riunisce in seduta ordinaria circa ogni due mesi secondo un calendario annuale prestabilito.

<sup>2</sup> In caso d'urgenza il presidente può indire una seduta straordinaria di sua iniziativa oppure su proposta di un membro o di un delegato del Consiglio dei PF o su richiesta del presidente di un PF o del direttore di un istituto di ricerca.

### **Art. 2** Preparazione delle sedute

<sup>1</sup> I partecipanti alle sedute ricevono di regola quattordici giorni prima l'ordine del giorno indicante l'ora ed il luogo della seduta, nonché i documenti pertinenti.

<sup>2</sup> Detto termine può essere abbreviato solo quando l'urgenza di un affare lo renda necessario.

<sup>3</sup> I partecipanti alle sedute ricevono gli incarti degli affari che sono trattati in loro presenza.

<sup>4</sup> L'ordine del giorno è fissato in base agli affari pronti per una decisione al momento della seduta e alle proposte inoltrate antecedentemente dal Consiglio dei PF, dai presidenti dei PF, dai direttori degli istituti di ricerca e dai rappresentanti delle assemblee delle scuole politecniche.

### **Art. 3** Partecipanti alle sedute

<sup>1</sup> Oltre ai membri, partecipano alle sedute del Consiglio dei PF il segretario generale, un verbalista e di regola i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca.

<sup>2</sup> Di regola, sono inoltre invitati alle sedute due rappresentanti dell'assemblea della scuola di ognuno dei PF.

RU 2001 1073

<sup>1</sup> RS 414.110

<sup>3</sup> Le questioni concernenti il personale e l'attività giurisdizionale nonché le questioni che esigono discrezione per garantire la protezione della personalità, sono trattate nella composizione prevista dal capoverso 1.

<sup>4</sup> Le nomine dei professori sono trattate in presenza dei presidenti dei PF.

<sup>5</sup> Per trattare determinati affari, il presidente può farsi accompagnare da collaboratori degli stati maggiori del Consiglio dei PF e da esperti.

<sup>6</sup> Per trattare determinati affari e con il consenso del presidente, i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca possono farsi accompagnare da collaboratori e, in caso d'impedimento, farsi rappresentare da un membro della direzione del loro istituto.

#### **Art. 4** Diritto di proposta e di voto

<sup>1</sup> I membri del Consiglio dei PF hanno il diritto di proposta e di voto.

<sup>2</sup> I presidenti dei PF, i direttori degli istituti di ricerca e i rappresentanti delle assemblee della scuola hanno il diritto di presentare proposte conformemente alle competenze attribuite loro dalla legge e dall'ordinanza.

<sup>3</sup> Gli altri partecipanti alle sedute dispongono di un voto consultivo.

#### **Art. 4a<sup>2</sup>** Quorum

Il Consiglio può deliberare se sono presenti alla riunione almeno cinque dei suoi membri.

#### **Art. 5** Svolgimento delle sedute

<sup>1</sup> L'ordine del giorno è approvato all'inizio della seduta a maggioranza semplice dei votanti. Modifiche circa la successione dei punti dell'ordine del giorno e la soppressione di punti previsti sono decise a maggioranza semplice dei votanti.

<sup>2</sup> L'aggiunta di un nuovo punto all'ordine del giorno richiede una proposta scritta motivata e l'accordo di due terzi dei membri del Consiglio dei PF presenti alla seduta.

<sup>3</sup> È tenuto un processo verbale di ogni seduta in cui è riassunto l'esito delle votazioni e sono riportate testualmente le proposte e le decisioni.

<sup>4</sup> I membri del Consiglio dei PF, i presidenti dei PF ed i direttori degli istituti di ricerca ricevono il verbale integrale. I rappresentanti delle assemblee di scuola ricevono il verbale relativo agli affari trattati in loro presenza (seduta con invitati).

<sup>5</sup> Ogni affare deve essere concluso con una decisione presa in base ad una proposta motivata per scritto e a un progetto scritto di un dispositivo di decisione che descrive le misure d'esecuzione.

<sup>2</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 14 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4000).

<sup>6</sup> Il Consiglio dei PF decide a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, è determinante il voto del presidente.

## **Sezione 2: Decisioni per circolazione degli atti**

### **Art. 6**

<sup>1</sup> In caso d'urgenza, il presidente, in via eccezionale, può ordinare che una decisione sia presa mediante circolazione degli atti. Sono fatti salvi gli affari relativi alla legislazione, alla giurisdizione o alla pianificazione.

<sup>2</sup> Per decidere mediante circolazione degli atti è necessaria la maggioranza dei membri del Consiglio dei PF aventi diritto al voto. In caso di parità, è determinante il voto del presidente.

## **Sezione 3: Decisioni presidenziali**

### **Art. 7**

<sup>1</sup> Le decisioni prese dal presidente in base a una competenza conferitagli espressamente dal diritto vigente o in mancanza di una norma che deleghi la competenza a un altro organo sono emesse sotto forma di decisioni presidenziali.

<sup>2</sup> Il presidente informa senza indugio e per scritto il Consiglio dei PF sulle decisioni presidenziali importanti o vi provvede nella seduta successiva.

## **Sezione 4: Presidente e delegato**

### **Art. 8**           Presidente

<sup>1</sup> Il presidente:

- a. è responsabile dell'applicazione della politica e delle decisioni del Consiglio dei PF, sempreché tale applicazione non incomba direttamente alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca;
- b. rappresenta il settore dei PF e il Consiglio dei PF nei confronti di terzi;
- c. decide sulle modifiche del preventivo quando le direzioni degli istituti non siano competenti di modificare il preventivo del proprio istituto;
- d. trasferisce ai PF ed agli istituti di ricerca i crediti iscritti nelle rubriche del preventivo del Consiglio dei PF;
- e.<sup>3</sup> è responsabile della costituzione, della modifica e della risoluzione dei rapporti di lavoro degli impiegati del Consiglio dei PF nonché di tutte le

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 15 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 205).

decisioni concernenti i suddetti rapporti di lavoro; egli può delegare questa competenza al vicepresidente;

- f. decide su tutti gli affari che, la legge e l'ordinanza, non affidano a un altro organo.

<sup>2</sup> Informa il Consiglio dei PF sulle decisioni importanti al più tardi in occasione della seduta ad esse successiva.

#### **Art. 9** Delegato

Il delegato:

- a. gestisce gli affari operativi del Consiglio dei PF;
- b. ...<sup>4</sup>
- c. insieme al presidente, rappresenta il Consiglio dei PF e il settore dei PF nei confronti di terzi;
- d. insieme al presidente, sostiene le proposte del Consiglio dei PF presso le autorità federali competenti;
- e. assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti.

#### **Art. 9a<sup>5</sup>** Segretario generale

Il segretario generale:

- a. dirige la segreteria generale;
- b. nomina gli stati maggiori del Consiglio dei PF;
- c. rappresenta i delegati.

### **Sezione 5: Conferenza presidenziale**

#### **Art. 10** Composizione e organizzazione

<sup>1</sup> Alla conferenza presidenziale partecipano i presidenti dei PF, i direttori degli istituti di ricerca, il presidente, il delegato, il segretario generale del Consiglio dei PF e il verbalista. I partecipanti alla conferenza possono farsi accompagnare da collaboratori e da esperti. I presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca, in caso d'impedimento possono farsi rappresentare da un membro della direzione del loro istituto.

<sup>2</sup> La conferenza presidenziale è diretta dal delegato del Consiglio dei PF.

<sup>4</sup> Abrogata n. I dell'O del Consiglio dei PF del 14 nov. 2002 (RU 2002 4000).

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 14 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4000).

**Art. 11**           Compiti

<sup>1</sup> La Conferenza presidenziale tratta tutti gli affari importanti del Consiglio dei PF, segnatamente quelli che riguardano il coordinamento.

<sup>2</sup> In particolare tratta tutti gli affari previsti per le sedute del Consiglio dei PF in base all'ordine del giorno provvisorio.

**Art. 12**           Sedute

<sup>1</sup> La conferenza presidenziale si riunisce secondo un calendario annuale prestabilito, ma almeno prima di ogni seduta del Consiglio dei PF.

<sup>2</sup> Sedute straordinarie possono essere convocate dal presidente o dal delegato del Consiglio dei PF o su proposta del presidente di un PF o del direttore di un istituto di ricerca.

**Art. 13**           Altre riunioni

<sup>1</sup> Il presidente e il delegato del Consiglio dei PF si incontrano inoltre ad intervalli regolari con i presidenti dei PF ed i direttori degli istituti di ricerca per scambi di vedute a carattere strategico.

<sup>2</sup> Le riunioni sono condotte dal presidente del Consiglio dei PF.

<sup>3</sup> I partecipanti non sono accompagnati. È tenuto un breve processo verbale.

<sup>4</sup> Queste riunioni sono pianificate in anticipo insieme al calendario delle sedute.

**Sezione 6: Consultazioni****Art. 14**           Attività normativa

Prima di emanare norme giuridiche, il Consiglio dei PF apre una consultazione. Si attiene al riguardo alle direttive del Consiglio federale concernenti la preparazione e l'esecuzione degli affari del Consiglio federale.

**Art. 15**           Partecipazione

<sup>1</sup> Le consultazioni presso i membri degli istituti prescritte dalla legge sono effettuate secondo gli stessi principi.

<sup>2</sup> Ove si tratti di decisioni da adottare, i documenti posti in consultazione devono contenere almeno i progetti di una proposta motivata e di un dispositivo di decisione.

## **Sezione 7: Informazione**

### **Art. 16**

<sup>1</sup> Le persone toccate da una decisione sono informate in ogni caso.

<sup>2</sup> Salvo che il Consiglio dei PF non decida altrimenti, possono essere divulgate informazioni circa le sedute.

<sup>3</sup> Al termine di ogni seduta, il Consiglio dei PF decide se i media debbano essere informati. In caso affermativo, definisce il contenuto dell'informazione.

## **Sezione 8: Disposizioni finali**

**Art. 17**           Diritto previgente: abrogazione

Il Regolamento interno del Consiglio dei Politecnici federali del 26 gennaio 1994<sup>6</sup> è abrogato.

**Art. 18**           Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

<sup>6</sup> [RU 1994 1421]